



Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. dr. Franco Morozzo della Rocca (presidente), dr. Roberto Bucchi (componente) e dr. Raffaele Potenza (componente), riunitosi in Roma il 6 settembre 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Alessio De Santis (licenza do concorrente/conduuttore n. 107180).

Fatto

Avendo ricevuto esposto anonimo segnalante la presumibile falsità di certificati medici di idoneità sportiva rilasciati al licenziato Alessio De Santis (affetto da cecità monoculare, in essi non menzionata) e da questo utilizzati per il rinnovo di licenza sportiva, il Procuratore Federale ha avviato indagine. Ricevuta conferma della loro autenticità dai medici che avevano sottoposto a visita il De Santis (dott. Giovanni Rizzo e dott. Umberto Olla Otzeni, entrambi non licenziati ACI SPORT), il Procuratore ha archiviato il procedimento (14 dicembre 2015).

Essendo successivamente emersi nuovi elementi, il Procuratore Federale ha riaperto le indagini (art. 154 bis, ult. co., R.N.S.); al cui esito, con atto del 2 maggio 2016, ha deferito al Giudice Sportivo il sig. De Santis per violazione dell'art. 8.1 (già art. 7 ter, lett. A) R.N.S. in relazione al successivo art. 217 (già art. 162, lett. C) per avere omesso di indicare nella scheda anamnestica la propria cecità monoculare, negando patologie pregresse.

Comparso dinanzi al Collegio all'udienza del 6 settembre 2016 con l'assistenza del suo difensore avv. Mannuccia, l'incolpato si è protestato immune da responsabilità disciplinare.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'applicazione al sig. De Santis delle sanzioni della sospensione delle licenze sportive per 240 giorni e dell'ammenda in €. 5.000. Il difensore dell'incolpato, eccepita preliminarmente la tardività dell'azione disciplinare, ha insistito per la esclusione dell'addebito.

Motivi della decisione

L'eccezione preliminare proposta dalla difesa – decadenza della Procura Federale per avere concluso le sue indagini ed esercitato l'azione disciplinare oltre il termine di giorni 90, di cui all'art. 154 bis R.N.S., non può essere accolta. La Procura Federale, infatti, legittimamente ha riaperto le indagini precedentemente archiviate sulla base del fatto nuovo portato a sua conoscenza solamente il 26 febbraio 2016, quando il dott. La Delfa, presidente del Gruppo di Lavoro Medico della Federazione, gli ha inviato la documentazione medica, comprensiva dei dati anamnestici forniti dal sig. De Santis ai sanitari in sede di visita medica. Va al riguardo rilevato che il fatto, sul quale verteva l'originario procedimento di indagine (falsità materiale commessa dal De Santis mediante formazione od alterazione di certificazioni mediche: risultato insussistente) è specie diversa da quella, per la quale il Procuratore Federale ha riaperto il caso ed esercitato l'azione (dichiarazioni mendaci rese dal sig. De Santis nella scheda anamnestica); e che i nuovi elementi, emersi successivamente (segnalazione del G.L.M. – dott. La Delfa – 26.2.2016) imponevano una nuova e diversa valutazione. L'esercizio dell'azione in data 2 maggio 2016 è stato, pertanto, tempestivo.

Ai fini della responsabilità disciplinare è irrilevante il fatto che l'azione disciplinare sia stata esercitata nei confronti del sig. De Santis dopo che era già intervenuto il diniego di rinnovo della sua licenza di concorrente/conduuttore per l'anno 2015. La qualità di licenziato e la soggezione alla giurisdizione domestica di ACI Sport non si perde per il mancato rinnovo (art. 178 R.S.N.), essendo necessario a tal fine che il licenziato esprima formale rinuncia o che la licenza sia revocata in via definitiva per radiazione o per espresso diniego di rinnovo; e nella specie il rinnovo della licenza del sig. De Santis è ancora pendente, perché il T.N.A., con decisione n. 8/16 del 10 febbraio c.a., ha

Mue

annullato (perché viziato di incompetenza) il parere medico ostativo, dando disposizioni per nuovo esame ai fini del procedimento per il detto rinnovo per gli anni 2015 e 2016.

La documentazione in atti evidenzia la oggettività di un comportamento scorretto del sig. De Santis; ma non sembra integrare prova certa che il detto comportamento sia da qualificare doloso.

La sua condizione fisica di cecità monoculare (vaga percezione della luce in OD quale esito di trauma bulbare), non immediatamente percepibile da un osservatore disattento, non risulta dalla scheda anamnestica da lui compilata e sottoscritta in sede di visita medica per il rinnovo della licenza. E', tuttavia, possibile imputare la omissione ad errore nella compilazione del modulo, per negligenza e per errata comprensione della espressione "patologie". La sua condizione attuale, non più qualificabile come patologia in quanto esito di trauma bulbare risalente al lontano 1992, non gli ha impedito una attività agonistica relativamente intensa, con discreti risultati; ed ovvio appare il suo convincimento di idoneità allo sport automobilistico, anche in ragione dei risultati lusinghieri talora conseguiti. Il suo deficit visivo era ben noto alla Federazione, perché egli, titolare anche di licenza int. C/R fino al 2012 (del cui rinnovo dopo la interruzione si trattava nella specie), era titolare dal 2012 di licenza int. CH (disabili). Dal verbale del G.L.M. del 26.2.2016, concernente la sua posizione sulla base delle nuove disposizioni FIA in materia di conduttori monocoli, sembra doversi desumere un difetto di diffusione della conoscenza di tali nuove disposizioni, nella parte in cui precluderebbero il rilascio/rinnovo di licenze nazionali ai soggetti privi della visione binoculare, riservando comunque alla FIA i relativi controlli medici.

In questo quadro sembra al Collegio che il comportamento del sig. De Santis debba essere ricondotto non già all'ipotesi contestata di violazione dolosa del dovere di lealtà e correttezza (art. 8.1 R.S.N.) punibile ai sensi del successivo art. 227.3, lett. a), ma a quella meno grave di comportamento scorretto in violazione delle disposizioni regolamentari in tema di rilascio/rinnovo delle licenze: per colpa (art. 227.3, lett.b, R.S.N.), per non aver avvertito con la ordinaria diligenza la necessità di richiamare l'attenzione del sanitario, in sede di visita per l'accertamento della sua idoneità alla pratica agonistica, sulla menomazione sopra detta.

Sanzione equa, in difetto di precedenti disciplinari, appare l'ammenda in €. 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato De Santis Alessio (licenza n. 107180) responsabile di violazione colposa dell'art. 8.1 (già 7 ter, lett. A, R.N.S.), così modificata la rubrica, e gli applica la sanzione dell'ammenda in euro 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma il 6 settembre 2016.

Il Presidente estensore
(F.Morozzo della Rocca)

